

Spett.le Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta

Via Martoglio n. 1

Caltanissetta - 93100

Pec: uspcl@postacert.istruzione.it

ATTO DI DIFFIDA

Della Sig.ra Palumbo Giuseppina Calogera nata a Milena (CL) il 10/05/1970 (C.F. PLMGPP70E50E618X), assistita ai fini della presente diffida, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Daniele Franchina (C.F. FRNDNL80H30F158X, pec: danielefranchina@pecavvpa.it, fax: 0916256157) e Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, pec: avv.claudiacaradonna@pec.it, fax: 0916251857)

PREMESSO CHE

- con ricorso al Tar Lazio (R.G. 10364/2016), la nostra assistita ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Ministeriale n. 495 del 2016 (Aggiornamento di carattere annuale delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui non prevedeva l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di III fascia o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia per il triennio 2014/2017 per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e della primaria dei docenti che sono in possesso di diploma magistrale e equiparati (anche ad indirizzo linguistico), conseguito entro l'a.s. 2001/02;
- in esito a tale ricorso, il Tar Lazio, Sez. III bis, con **ordinanza n. 7533 del 28 novembre 2016** (che si allega) ha disposto *“l’inserimento “con riserva” di parte ricorrenti nelle GAE”*, condividendo l'orientamento manifestato dal Consiglio di Stato con le sentenze della Sesta Sezione n. 1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante, nonché dall'Adunanza Plenaria con l'ordinanza n. 1 del 27 aprile 2016, la quale, in una fattispecie analoga, aveva ritenuto che *“non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione Sesta nelle sentenze (cfr. per tutte sentenza n. 1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE”*;
- il MIUR, con nota n.5237 del 24 febbraio 2016, inviata agli Uffici Scolastici, in ordine alla questione legata all'inserimento in GaE dei diplomati magistrale entro a.s. 2001/02 che hanno ottenuto istanza cautelare, ha stabilito che l'inserimento in GaE deve avvenire a pieno titolo *“dando accesso a tutte le utilità ad essa connaturate e da essa discendenti, ivi incluse la destinazione di proposte di assunzione sia a tempo indeterminato che a titolo temporaneo”*;
- il Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza n. 1905 del 20 maggio 2016, ha stabilito che i diplomati magistrale inseriti con riserva nelle GaE hanno diritto ad avere un contratto a tempo indeterminato anche in attesa che venga sciolta la riserva e ciò in quanto *“in base al costante orientamento della Sezione, un depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie, ai*

fini della stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato, non sembra avere fondamento legislativo, al di fuori del piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 di cui all'art. 1, commi 93 e 96, della legge n. 107 del 2015”;

- nonostante la citata ordinanza sia stata tempestivamente trasmessa dal Tar Lazio Sez. III bis, ai vari Ambiti Territoriali Provinciali competenti, la nostra assistita ad oggi non è stata inserita con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento valide per il triennio 2014/2017;

CONSIDERATO CHE:

- il mancato inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento valide per il triennio 2014/2017 impedisce di fatto alla nostra assistita di ottenere incarichi a tempo indeterminato o determinato e ciò in spregio alla richiamata decisione del Consiglio di Stato, la quale è più che chiara e non lascia ombra di dubbio sul fatto che i diplomati magistrale inseriti con riserva nelle GaE hanno diritto ad avere un contratto a tempo indeterminato o determinato anche in attesa che venga sciolta la riserva;

- come stabilito dal MIUR, con nota n.5237 del 24 febbraio 2016, nonché dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza 1905 del 20 maggio 2016, **l'inserimento nelle GaE con riserva deve essere inteso nel senso che l'inserimento stesso è subordinato alla condizione risolutiva del rigetto del ricorso nel merito e non nel senso che l'iscrizione con riserva inibisca il conseguimento della nomina;**

- nonostante l'ordinanza n.7533/2016 resa dal Tar Lazio, Sez. III bis, alla nostra assistita viene preclusa la possibilità di accedere alle graduatorie ad esaurimento, con evidente pregiudizio sia al fine del conferimento degli incarichi annuali che ai fini delle eventuali immissioni in ruolo;

- tale pregiudizio è, ancora, più evidente in considerazione del fatto che la stessa verrebbe pretermessa in favore di tutti gli altri loro colleghi in possesso di titoli “equipollenti” e considerati dall'ordinamento quali validi titoli per l'accesso alle graduatorie ad esaurimento;

- la nostra assistita ha predisposto il modello di domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento valide per il triennio 2014/2017, che si allega alla presente diffida, al fine di consentire a codesto Ambito Territoriale Provinciale di disporre il suo inserimento in GaE nella posizione spettante in base al punteggio che verrà attribuito dopo la valutazione del suddetto modello.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI INTIMA

a dare esecuzione all'ordinanza n. 7533/2016 del Tar Lazio, Sez. III bis, e conseguentemente:

1) inserire con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento valide per il triennio 2014/2017 di codesto Ambito Territoriale Provinciale la nostra assistita, nella posizione spettante in base al punteggio che verrà attribuito dopo la valutazione del modello di domanda da lei compilato;

2) riconoscere, in ragione dell'inserimento in graduatoria, il diritto della nostra assistita ad essere individuata quale destinataria di proposte di contratto a tempo indeterminato o determinato;

E SI CHIEDE

di manifestare, sin da subito, le determinazioni che codesto Ambito Territoriale Provinciale vorrà adottare in merito alla richiesta della nostra assistita ad essere individuata quale destinataria di proposte di contratto a tempo indeterminato o determinato.

Si precisa che - in difetto -verrà incardinato un giudizio di ottemperanza con condanna alle spese per inesatta esecuzione del parere, rappresentando che ai sensi dell'art. 112, comma 3 c.p.a., *“può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione”* e, pertanto, nell'ipotesi di condanna in seguito al giudizio di ottemperanza si concretizzerà un danno erariale perseguibile dalla Corte dei Conti.


La presente richiesta riveste il carattere di urgenza in relazione all'oggetto e, pertanto, si chiede di esitare la stessa entro il termine di 15 giorni.

Si allegano:

- 1) procura firmata in originale dell'odierna istante;
- 2) copia dell'ordinanza n. 7533 del 28 novembre 2016 resa dal Tar Lazio, Sez. III bis, sul ricorso proposto dall'odierna istante;
- 3) modello di domanda di inserimento in Graduatoria ad Esaurimento compilato dall'istante al fine del riconoscimento del punteggio spettante.

Palermo, 15 marzo 2017

Avv. Daniele Franchina



Avv. Claudia Caradonna





PROCURA

Io sottoscritto/a PALUMBO GIUSEPPINA CALOGERA nato/a a MILANA, il
10-5-1970, Codice Fiscale PLMGPP40E50E618X, residente a
MILANA Prov. CL in
via A. PETIX, N° 2

nomino e costituisco procuratori e difensori in ogni fase, stato e grado

del presente procedimento gli Avv.ti Daniele Franchina e Claudia Caradonna, congiuntamente e disgiuntamente, per la presentazione della diffida per il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento valide per il triennio 2014/2017 nonché, per la proposizione dell'eventuale ricorso per ottemperanza innanzi al Tar Lazio, conferendo ogni facoltà e potere di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, pretendere e ricevere l'adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie, chiamare terzi in causa, anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali, nominare, sostituire a loro avvocati e procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa l'esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d'ora rato e valido il loro operato.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 da me conosciuto.

Data e luogo

4/3/2017 Milana

Firma

Palumbo Giuseppina Calogera
E' NERA
[Firma]

Pubblicato il 28/11/2016

N. 07533/2016 REG.PROV.CAU.

N. 10364/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10364 del 2016, proposto da:

Daniela Arena, Balena Caterina, Barrilà Luisa, Berna Giusy, Caccioto Daniela, Cambria Concetta, Casà Patrizia, Casella Rosolia, Currenti Nella, De Salvo Antonia, De Salvo Valeria, D'Onofrio Daniela, Drago Carmelo Leone, Gambina Mariarita, Genovese Angelo Antonino, Genovese Anna, Genovese Concetta, Gullo Loredana, Lazzaro Cinzia, Liuzzo Anna, Matranga Antonella, Midili Claudia Giuseppina, Musarra Annunziata, Palumbo Giuseppina Calogera, Pinizzotto Ninfa, Pisana Patrizia, Pollino Anna, Re Valeria, Russo Donatella, Scolaro Benedetto, Settineri Concetta, Smedile Teresa, Tomarchio Annalisa, Villari Giuseppina, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Franchina C.F. FRNDNL80H30F158X, Claudia Caradonna C.F. CRDCLD83H61H700E, Mariagrazia Liotta C.F. LTTMGR84T61A089Y, con domicilio eletto presso Alessandra Testuzza in Roma, via di Ripetta, 22;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Calabria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Crotone, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Latina, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Prato, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Maria Leo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 495/16 nella parte in cui non prevede l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di iii fascia o in una eventuale graduatoria aggiuntiva per il triennio 2014/2017

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Calabria e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che il ricorso sembra sostenuto da sufficienti profili di fumus boni juris, in quanto la vicenda in esame è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dal Consiglio di Stato con le sentenze della Sesta Sezione n. 1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante;

Considerato, altresì, che il suddetto orientamento è stato confermato con l'ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;

Visti i precedenti della Sezione nn. 4990/2016, 5573/2016, 5566/2016, 5557/2016, 5405/2016;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza cautelare ai fini dell'inserimento "con riserva" della parte ricorrente nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, deve essere autorizzata la notificazione dei ricorsi in epigrafe, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale dei ricorsi e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che la parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" di parte ricorrenti nelle GAE;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 maggio 2017, ore di rito.
- d) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO